**CHECK-LIST  
CK1 - Famiglia di Pericoli:** Luoghi di Lavoro **CK1.6 - Pericoli:** Porte e portoni

**Check List - Procedure Standardizzate**

Realizzato secondo le procedure standardizzate ai sensi degli artt. 17, 28, 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i rif. All. IV – DM 10/03/1998 Sicurezza Rischio Incendio – Regole Tecniche di prevenzione Incendi applicabili – D.Lgs N. 139 05/03/1996 Funzioni, Compiti, Regolamento del servizio VVF

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD** | **Requisito** | **SI** | **NO** | **NOTE** |
| 01 | Le porte dei locali di lavoro possono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro? *Nota 1* |  |  |  |
| 02 | Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20, vengono rispettati questi valori?\* |  |  |  |
| 03 | Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 0,80 è applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per cento), vengono rispettati questi valori? *Nota 2* |  |  |  |
| 04 | Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli verticalmente, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale, vengono rispettate queste procedure? |  |  |  |
| 05 | Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza, vengono rispettate queste procedure? |  |  |  |
| 06 | Le porte e i portoni apribili nei due versi sono trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti? |  |  |  |
| 07 | Sulle porte trasparenti viene apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi? |  |  |  |
| 08 | Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste sono protette contro lo sfondamento? |  |  |  |
| 09 | Le porte scorrevoli dispongono di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere? |  |  |  |
| 10 | Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto dispongono di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere? |  |  |  |
| 11 | Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica, vengono rispettate queste procedure? |  |  |  |
| 12 | Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale, vengono rispettate queste procedure? |  |  |  |
| 13 | Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte possono poter essere aperte? *Nota 3* |  |  |  |
| 14 | La larghezza minima delle vie e delle uscite verso un luogo sicuro è multipla di 0,60 m e non inferiore a 1,20 m? |  |  |  |
| 15 | Le uscite verso un luogo sicuro sono apribili nel verso dell’esodo? |  |  |  |
| 16 | Le uscite verso un luogo sicuro, se chiuse, possono essere aperte facilmente e immediatamente da qualsiasi persona? |  |  |  |

*Nota 1 -* Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al punto 02 della CK, la larghezza minima delle porte è la seguente:  
a)  quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80;  
b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo;  
c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,80, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo;  
d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste al punto c) il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.  
Il numero complessivo delle porte di cui al punto precedente, lettera d), può anche essere minore, purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.  
 *Nota 2 -*  Quando in un locale di lavoro le porte possono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro, si applicano le disposizioni del punto 1.5.5 del DLgs 81/08 All. IV in cui si evince che le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.  
 *Nota 3 -* I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di uscita che, per numero ed ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. Comunque, detti luoghi devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai precedenti punti 1.6.9. e 1.6.10. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei punti 02 e note della CK concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità.